

PATRIMONIO E TRUST

Ancora su Trust e quadro RW

di **Ennio Vial, Sergio Pellegrino**

La compilazione del **Quadro RW** in caso di **trust** presenta diversi **profili di criticità** che abbiamo già in parte esaminato nell'[intervento dello scorso 18 marzo](#).

Abbiamo già avuto modo di illustrare come in base alle **nuove disposizioni normative** la **segnalazione** non competa elusivamente al **trust** ma anche al **titolare effettivo**.

Molti preziosi chiarimenti sono contenuti nella [Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013](#) la quale ha precisato che:

1. la **segnalazione** da parte del **trust** ha **carattere** - per così dire - **residuale** rispetto al titolare effettivo;
2. la segnalazione degli investimenti del trust da parte del titolare effettivo deve essere effettuata solo nella prima ipotesi dell'allegato tecnico (art. 2 co. 1 lett. b) n. 1), ossia quando il **beneficiario** è **individuato** e ha un **diritto soggettivo** sui beni in trust.

Diversa è l'ipotesi in cui i beneficiari dell'entità non siano ancora stati determinati. In tal caso, infatti, l'articolo 2 comma 1 lettera b), n. 2) dell'allegato tecnico al D.lgs. n. 231 del 2007, specifica che per "titolare effettivo" si intende la **categoria di persone** nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. L'Agenzia evidenzia come, considerato che la dizione "categoria di persone" **non** consente di **individuare** puntualmente un **soggetto** tenuto all'obbligo di **monitoraggio**, il quadro RW deve essere compilato dall'entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.

La prima fattispecie, tuttavia, necessita di ulteriori precisazioni. La circolare distingue innanzitutto i **trust residenti** da quelli **non residenti**. Esaminiamo la prima casistica.

E' chiarito che "*relativamente ai **trust trasparenti residenti** – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a **beneficiari individuati** ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione degli stessi – gli **obblighi** di monitoraggio delle attività estere ricadono sul **trust** (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti **beneficiari non** rivestono la qualifica di "**titolari effettivi**" ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" se presenti*".

In sostanza, anche se l'analisi parte dai trust trasparenti in generale, cioè sia in relazione ai redditi che al patrimonio, di primi acchito **la segnalazione** spetta al **trust**. Egli è **esonерato solamente** se il monitoraggio incombe sui **titolari effettivi** in base alla prima casistica dell'allegato tecnico.

Ebbene, dalla lettera della norma si evince in modo inequivocabile come il riferimento sia fatto ai **beneficiari del fondo** in trust e non del reddito.

Di conseguenza, il **trust trasparente** in relazione ai **redditi non** fa del **beneficiario** di tali redditi il **titolare effettivo**. La conseguenza immediata è che lo stesso non è tenuto all'obbligo di indicare gli investimenti in trust, **obbligo** che ricade in capo al **trustee**.

Direi che in questo caso non vi sia molto altro da dire, in quanto il **beneficiario** dei **frutti** si limita ad avere un **diritto di credito** nei confronti di un soggetto fiscalmente residente.

Passiamo invece ad esaminare il caso del **trust non residente**. Qui valgono in buona parte le stesse considerazioni salvo alcune precisazioni ulteriori.

In prima battuta la circolare n. 38 chiarisce che *“con riferimento ai **trust esteri** con **beneficiari individuati residenti** in Italia, questi ultimi sono tenuti al **monitoraggio** delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa **antiriciclaggio**”*.

Fin qui nulla di nuovo da segnalare se non il fatto che, ovviamente, il **trust estero non** potrebbe **segnalare** gli investimenti esteri in mancanza di titolari effettivi in quanto, per l'appunto, non è fiscalmente residente in Italia.

Interessante è invece il passaggio successivo dove si chiarisce che “il **beneficiario** di un **trust estero** che **non** è “**titolare effettivo**” deve indicare nel **quadro RW** il valore della **quota** di patrimonio del **trust** ad esso riferibile”.

In sostanza, la segnalazione che avrebbe fatto il **trust italiano** viene sostituita, in caso di trust estero, da una segnalazione addizionale fatta dal **beneficiario** italiano.

Dalla lettura della circolare **nessuna segnalazione** sembra incombere in capo al **beneficiario** residente dei **frutti** di un **trust estero** qualora detto beneficiario non sia qualificabile come titolare effettivo.

E' bene, tuttavia, non giungere a conclusioni affrettate. Infatti, il **beneficiario** dei **frutti** di un **trust non residente**, pur non essendo qualificabile come titolare effettivo, vanta un **diritto di credito** nei confronti di un soggetto non residente.

Teoricamente, dal momento in cui i frutti spettano al beneficiario emergerebbe un **credito** da **segnalare** nel quadro RW. Tuttavia, il **diritto soggettivo** a percepire i frutti **non determina sic et**

simpliciter un **credito** vantato dal beneficiario perché il trustee potrebbe trattenere i frutti per il suo compenso o per sostenere altre spese del trust.

Il problema discende dal fatto che da quest'anno sono **obbligatorie** le segnalazioni degli investimenti esteri anche per **pochi giorni** di **detenzione**. In questo caso, dovranno prevalere probabilmente criteri di ragionevolezza che portino ad **escludere** la **compilazione** del quadro RW.